TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0507**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Ms 550.
Ordini delli Sindici
di Terra ferma
per la Città di Caneva
1566 — 1655.

507
Joppi

Hoffi

et libri

Statuto di Caneva

1555

ORDINI DELLI SINDICI DI TERRA FERMA.

MDLXVI 1566.

Hieronimus Priolus Dei gratia Dux Venetiarum et c.

Nobilibus et Sapientibus Viris Thomasio de Cabalis de suo mand. Cot.° Conigre, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Ampliando[illegible] di quella Communità, per la quale Comparve avanti Noi il N. H. S. Lorenzo Capello havemo hoggi col Collegio Nostro, havendo sopra di ciò havuta facultà dal Senato à bossoli approbati, et Confirmati ad uno per uno gl'infrascritti Capitoli sopra li quali fino dall'1560. fù terminato quanto, che adverte qui di sotto per li sindici nostri di terra ferma: onde Commettemo col'autorità del detto Senato, che dobbiate osservarli et fare, che siano osservati inviolabilm.e da Ciascuno à chi s'aspetta, fa cendoli

facendoli registrare in quella Cancellaria à memoria delli nostri successori, et restituire à quelli, che ne li haveranno presentati, com'è cosa conveniente.

Il tenor veramente della d.ta terminatione e Capitoli è l'infrascritto: cioè:

Clarissimi S. Zan Antonio Zen, Daniel Querini, et Aluise Mocenigo per il Ser.mo Dominio di Venetia degnissimi Auditori, Avogadori, Proveditori, e Sindici generali di Terra ferma, et in questo Giudici delegati dal Ser.mo Dominio pred.o sotto di 15 8bre pross.o pass.o, visti et diligentemente corretti gli infrascritti già prodotti inanzi dell'Ill.ma SS.a sotto li 4 dell'istesso mese di 8bre per gl'intervenienti per la spett.le Communità di Conegliano, et quelli di uno in uno considerati et d.o, et il magnifico Aluise Zen Honorando Pod.à di Conegliano con il spett.le Cavaliero in contraditori con gl'agenti della sud.ta Communità, et havute le debite informationi à questo effetto necessarie per autorità del loro sindicato et della sud.a delegatione, rispondendo alli sud.i Capitoli di uno in uno hanno detto, et terminato si come nel fine di cadauno di essi capitoli infrascritti descritti sarà dichiarito.

Cap.° P.° i

Al P.mo d. detta Contipenza infrascritta V. che douendo la spet. Communità di Cauena dare alli mag.ci Rettori pro. ogni anno Vino Carra uno, giusta la loro Commissione, et essendo alle uolte difficultà sopra la sufficienza del Vino; in tal Caso sia decisa tal difficultà per due periti di Ville non sospetti, si come per il pass.° è stato osseruato.

Si risponde, che parendo à SS.rie SS. Mag.ce cosa giusta, et conueniente sia fatto, et esequito quanto in esso Capitolo si Contiene.

Cap.° ii. 2.

Al secondo, che dice, che per rimouere ogni difficultà potesse nascere circa li Carra n.° x.ci tra fieno et paglia, qual essa spetab. Com.tà è obligata dare alli Rettori predetti giusta le dette sue Commissioni sia dichiarito quanta quantità di fieno, et quanta di paglia debbano darli di modo in tutto non eccedà la summa di Carra x.ci

Si risponde, che non siano astretti à pagar più di x.ci Carra trà fieno, et paglia, cioè otto Carra di fieno, che sia

buono

buono, et Carra due di paglia, giusta il tenor della Commissione, et per modo ogni difficultà, che potesse nascere circa la quantità del peso de Carri hanno terminato, et dichiarito, che siji lib. 1000. di peso per cadaun Carro cosi di fieno come di paglia.

Capo iii. 3.

Al terzo, che contiene, che i mitim.ⁿ per levar via qualonq. difficoltà che potesse nascere sopra le legne, qual les. la spetab. Communità è obligata dar alli mag.ᶜⁱ Retto: ri suoi fino alla summa di Carra 40. giusta la loro Commiss.ᵉ, perche il più delle volte essi mag.ᶜⁱ Rettori non si contentano, sij dichiarito tal difficultà dover si decidere per tre o quattro del n.° del Cons.° di Feneza con giuram.ᵗᵒ, overo sia limitata in danari.

Si risponde, che per rimover ogni controversia li predi di Capeua siano obligati dar alli mag.ᶜⁱ Rettori passo n.° 125. di legne buone et sufficienti da fuoco non essendo però tenuti dar legne di Rovere, ma d'ogni altra sorte mescolate.

Capo 4.°

Cap.° iiii 4.

Al quarto, che dice, che giusta la Comiss.e di essi sig.ri Rettori, e antica Consuetud.e del d.° loco di Caneua sij dichiarito d.a spetab.e Comunità non esser obligata darli più, che Carezzi n.° 16 in tutto trà il Condur le robbe al Castello med.° di Caneua nel loro entrare, et trà il Condurle fuori nell'uscire, et non hauendo essi sig.ri Rettori di bisogno di tanti Carezzi per condur le sue robbe et sup.a d.a spetab.e Communità non sia per tal conto obligata darli dinari, ouero alcun'altra cosa.

Si risponde che sij fatto, et essequito, come in esso Capitolo si Contiene

Cap.° V 5.

Quinto, che dice che d.a spet. Com.tà non sia obligata far gl'estimi generali di tutti li Beni stabili, esistenti nel terr.° di Caneua, se non di anni cinque, et in caso di bisogno solamente.

Si risponde, che sij fatto, et essequito quanto in esso si Contiene.

Cap.° 6.°

Cap.° VI. 6.

Che dice, che li Cancilieri, Cavalieri, et officiali di essi Mag.ci Rettori non possino tuor pagam.to alcuno della loro merce-de oltre la summa limitata per la tariffa della Banca de Nodari di Udine.

Si risponde, che sia esseguita et osservata la tariffa, per loro volontariam.te fatta alli 4. dell'instante et per li detti Clarissimi SS.ri Sindici approbata.

Cap.° VII. 7.

Settimo che dice, ch'in essecuz.ne della Comissione d'essi Mag.ci Rettori, e dell'antica Consuetud.ne di d.o loco di Carnea tutto quello sarà esborsato, et pagato dalli Condannati per essi Mag.ci Rettori, et per le Condannat.ni contro loro fatte, ò con gratia, ò senza gratia sia dell'Ill.mo Dominio e l'altra delli Mag.ci Rettori, et l'altra terza parte di essa spetab. Communità.

Si risponde, che sia dichiarito, che di tutte le Condannat.ni che si faranno per li Mag.ci Rettori siano obligati tenir conto distinto et particolare, il terzo delle quali cosi di quelle, che si faranno con gratia, come di quelle senza gratia sij della spetab. Communità di Carnea, ne in alcun tempo il d.o terzo li possi es-

ser

esser tolto, et questo giusto la Continentia della Comissione delli sud.ti Mag.ci Rettori

Cap.° VIII 8.

L'ottavo che dice, che gl'habitanti in Canea, et suo Terr.° possa ad ogni suo beneplacito andar alla cazza, ucellare, ne tal cosa gli possa, ò sij prohibita in tempo alcuno.

Si risponde, che sij fatto, et osservato, come in esso si contiene.

Cap.° IX 9.

Nono che dice, ch'ogni uno senza licenza delli Mag.ci Rettori sud.ti possa dove meglio gli piace condurre, et far condurre, etiam fuori del Terr.° di Canea cadauna sorte di Animali, Vivelli, altri, Vini, frutti, et ogn'altra sorte di robbe, eccetto le Biave, quali senza licenza non possino esser estratte da alcuno fuori del d.° territorio.

Si risponde ch'ogni uno possi condurre, et estraher fuori del terr.° di Canea senza dimandar licenza alli Mag.ci Rettori cadauna sorte di robbe, pagando però li Dacij consueti, eccettuando però formenti, e Biave

e biave d'ogni sorte si sij; et Animali Bovini, e Cavallini delli quali volendoli estrazere siano tenuti dimandar licenza alli mag.ci Rettori delle quali licenze non s'habbi à pagare cos'alcuna ne al Cavaliero, ne ad altri.

Cap.o X. io.

Al Cap.o che dice, ch'ogni habitante in Canova, et Terr.o suo senza licenza de mag.ci Rettori possa Comprar et vendere da Ciascun altro in d.o luoco ogni sorte di Biave

Si risponde che fino alla summa di staia uno o sia [illegible] habitanti nel Terr.o si possa vendere, e Comprare ogni sorte di Biave senza licenza delli Rettori, m[a] resti il Rettor pred.o habbia autorità di regolar secondo l'occasione di tempo, et occorrenze, et se esso Rettor facesse qualche prohebitione, che non si contrahesse senza sua licenza all'hora tal licenza essendoli concessa li sia fatta senza interesse ne pagam.to alcuno

Cap.o XI. ii.

Che dice, che tutti quelli habitanti in Canova, e suo Terr.o possano senza licenza de mag.ci Rettori condur le loro Biade à macinare dove li piace etiam

fuori del Terr.° pred.°

Si risponde non voler terminar altro.

Cap.° XII. 12.

All'undecimo, che dice, che li Mag.ci Rettori per tutto il suo regim.to siano obligati star, et habitar nel Castello di Caneua nella loro habitat.ne à tal effetto fabricata altre volte da essa spettab. Com.tà

Si risponde, che sia esequito, et osservato il Capitolo della Comiss.e de d.ti Mag.ci Rettori in q.ta materia disponente.

Cap.° XIII. 13.

Al decimo terzo, che dice, che tutti li giurati, e Meriggi delle Ville, e Terr.° di Caneua non possino esser astretti à denonciar alcuno per causa di risse, ouero altri delitti si Commetteranno in d.° terr.°

Si risponde non voler terminar altro.

Cap.° X.mo 4.° 14.

Al decimo quarto, che dice, che niuno habitante in Caneua, et Terr.° suo sia obligato dar notitia alli Mag.ci Rettori

Rettori di hauer ammazzato cosa alcuna, che di tem-
po in tempo si ammazzano in d.o terr.o

Si risponde, che gl'habitatori in Canena, e suo Terr.o possino ammazzar ogni sorte di Animali per suo uso senza licen-
za alcuna de Rettori, quelli veram.te ammazzano per vendere debbano far intendere al Rettore, ac-
ciò occorrendoli si possa fornir con tutta la sua Cor-
te al presso ordinario.

Cap.o XV. 15.

Decimo quinto, che dice, che Alcuno del Terr.o di Cane-
na possa esser accusato per causa di danno dato, se
prima non sarà stimato il danno dato per gl'estimatori
à ciò deputati, et se tal danno non ascenderà almeno alla summa di soldi cinque de piccoli, et se quello,
ch'è obligato pagar tal danno essendo richiesto
per parte del dannificato non haverà recu-
sato sodisfare esso debito, overo danno.

Si risponde, che sia essequito, come il statuto.

Cap.o 16.

Cap.° XVI 16.

Al decimo sesto, che dice, che Alcuno del Terr.° di Caneua non possa esser astretto dar in nota alli Mag.ci Rettori gl'Animali sia di che sorte si voglia, quali di tempo in tempo nasceranno in casa loro.

Si risponde, che sia fatto come dimanderanno.

Cap.° XVII. 17.

Decimo settimo che dice, che gl'accusati, ouero querellati dalli Cauallieri, ouero da altri ministri della Corte di essi Mag.ci Rettori, quali poi saranno assolti da tal accusa, ouero querella non siano obligati pagarle spese alli Conuillieri Cauallieri, ò altri officiali, ouero altra sorte per tal conto

Si risponde, che tutti gl'accusati ouero querellati dalli Cauallieri ouero da altri Ministri publici della Corte delli Mag.ci Rettori, & saranno processati ex officio, quali poi saranno assolti da tal accusa, ouero querella, ò rilasciati pro nunc non siano obligati pagar alli Conuilieri Cauallieri, ò altri spesa alcuna saluo le difese loro, et esami, notori de testimoni per sua difesa.

Datę in Nostro Ducali Palatio die sexta Iu-
nij Inditione Nona 1586.

Pro impsa in Cancellaria Ducatos tres.

Pro Commissionibus Ducatos quinque.

Pro presenti executione Ducatos duos.

Pro Bulla Ducatum Vnum

Pro lectura in Collegio Ducatos duos.

Finis.

1590.

[1590.]

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Inquisidori et Proveditori in Terra ferma.

La povera Communità di Canena è ridotta in così estrema necessità et miseria, che tutti quelli habitanti in quella sono horamai in ultima desolatione, come VV. SS. Ill.me deveno per aventura haver inteso, onde per remediare in qualche parte alla loro miseria, Comparemo Noi Nontij di essa Communità à questo effetto riveren.ti et humilmente supplichiamo le Ecc.e Vostre à provedere et terminare con la loro auttorità che tengono dal Ecc.mo Senato le cose infrascritte.

Cap.o i.

Che si degnino le Ecc.e Vostre terminar sì com' hanno fatto altrove conforme la mente di sua Ser.tà che non si possino tuor bene per debiti Civili, ne per auganto di Condanne, ma che le essecutioni siano fatte contro li beni per li Crediti Civili, et di Condannatione quella maniera, che meglio parerà alla prudenza di VV. EE., acciò per questa via non restino più essterminati quei poveri di quella, che sono al presente.

Cap.° 2.

Et perche li Cavallieri si fanno lecito essaminare gran quantità di Testimoni se bene il caso fosse leggeriss.° et provato per tre, ò quattro, et molte uolte confessato dalla parte querellata supplichiamo V.V. Ecc. prouedere, come meglio parerà alla sua prudenza che non si possino nelli casi leggieri riceuere se non quel numero de Testimonij che saranno necessarij et così nelli graui, et che quando fosse confessata la querella dall'accusato ò inquisito ex off.° non si possi procedere ad altro essame, essendo che per questa uia si aggrauano tanto li poueri di spese superflue che niente più. —

Cap.° 3.

Terzo, che hanno detto gl'Ill.mi Rettori, che se qualche Animale trauiato uada in Castello di sopra oue stà l'Ill.mo Cod.° il Canceliero, è Caualiero et alcuni altri uogliono che detti Animali siano persi, ouero pensino condannare li Patroni rigorosamente tanto che d.i esse del Castello pigliano la Gastaldia à sua sentenza cosa che è lontana dalla Giustitia perciò supplichiamo V.V. Ecc.e prouedere

che per tal occasione non s'incendino vestigli finali, ne che percio potti seguire alcuna Condanna.

Cap.° 4.

Quarto. Si ritrouano molti Castagnari del Comune, et gli Ecc.mi Rettori prohibiscono, che quelli poveri habitanti non ne possino cauare quell'utile di Castagne, facendole batter per suo prop.° uso, et delli Cannicieri, e Cauallieri, essendo l'utilità, e piccolo emolum.to, et che molte saria alimentato per qualche giorno delle poueriss.e persone Condannando rigorosam.te chi ne battesse, et in questo modo facendosi patron di quello non è suo, et quello ch'è peggio tagliano, et fanno tagliare detti Castegnari, et altri legnami di esso Comune con notabil danno, percio supplichiamo VV. EE. per essecuz.ne di voi giusi deliberaz.ne

Cap.° 5.

È introdotto un pessimo abuso da certo tempo in quà, che sogliono angariare quelli poueri

habitatori à condur sopra il Castello gran quantità di legna senz'alcuna minima mercede, et li poveri spendono il tempo, et li sudori in servitio degl'Ill.mi rettori, Cancellieri et Cavalieri, quando li doveriano spendere per alimentar se stessi, et li poveri suoi figliuoli, quali muoiono di fame, però supplichiamo V.V. Ecc.e esser contente delli poveriss.i liberare da questa ingiusta, et insopportabile gravezza, fondata sopra la sua auttorità, et il voler loro, et non sopra alcuna rag.ne et equità.

Cap.o 6.

Aspettando à questa Communità il terzo delle condanne criminali, sola intrata della Communità non solo non possono gl'inter.i di essa veder il suo Conto, ma la miseria di essi poveri è ridotta à tale, che non conseguiscono mai cos'alcuna per tal conto, onde humilmente supplichiamo V.V. Ill.e à provedere con terminare, che ill. Cancellier, che pro tempore si ritroverà in Cane=ria, sia fatta la signatura del Cadastar Conto distinto et particolare delli Nomi delli Condannati al magg.r di d.a Communità, acciò possino saper quanto

rij il d.° suo terzo, et che possa esser grosso.

Cap.° 7.°

Perche a gl' Avvocati, et Dottorati che vengono à trattar cause da loro, à loro in tutta la Patria per quattro ogni atto che fanno notar ad hoc, che vuol dire, che sono venuti à posta per quell'atto si tassa £ 3:10 all' Avvocato Dottorato, all' non Dottorato £ 2:3 è introdotto che vengono molti Agenti, Servitori, et altri Procuratori di semplici essatori, et se bene non sono Avvocati, ne sanno pure esser dire un minimo fato, tuttavia si fanno lecito di aggravar d.ti poveri di così insolentissime gravezza facendo notar ogni minima cosa, che occoresse con la clausula ad hoc, talche ogn'uno degl' atti, che si fanno che molte volte sono molti, che per non haver quei poveri così commodità di pagare se ben aggiunge così importante insolentissima spesa, che molte volte importa più la spesa di un sol atto di sim.e che non importa tutta la Causa intiera; però supplichiamo V. V. S. S. Ill. à voler terminar per giustitia, che in tall' atti di esse cons.i non essendo quelli Agenti Dottorati, ne facendo altrimenti l'esse vitio dell' Avvocato non si possa con tal rovina di quei infelici notar tasse, così grosse, ma essendo simplici

Agenti, et essatori à loro aspetta un tanto per lira oltre il qual premio non è giusto, che per questa estraordinaria siano scarnificati tutti li poue-rissimi, come sono quelli di Caneva, et territorio molto ben noto hora mai à tutto il mondo.

Cap.° 8.

Aspetta ancho alla Communità di Caneva la Cittatione dell'officiale. Piace alli Clarissimi Rettori nostri no levargli le solite loro utilità, volen-dole dare alli Cavalieri, et astringerlo ad al-tro ch'è al carico di esso officiale, però supplichia-mo V.V. S.S. Ill.me à Noi insieme di essa spettabile Communità che si degnino terminare che nelle solite utilità di esso officiale non si deva in alcun modo ingerire il Cavaliero, ne poss' esser astret-to esso officiale oltre il debito suo, succeden-do quello non solo contro li privilegi di questa Communità, mà etiamdio in danno universa-le di tutti gl'habitanti per le sopradette eccessive, che fuol esso Cavaliero in quelle cose, che non gli aspettano, et aspettando della Corona

per

gratia di V. V. Ill.me la solleuatione di quelli
popoli, et il rimedio de' tali inconuenienti,
humilmente si raccommandiamo.

Die 29. Maij 1590. Presentata per Interuenien=
tes Communitatis Caniçe coram Clariss.mo Dom. Aduoc.
Com. et Sindicis Dom. Gen. Terre firme ——

Die 30. d.ti Retulit Pasqualinus Tubeta mand.to
Clariss. D.D. Sindicum intimasse supradictam
scripturam spectab. Dno Pot. Caniçe, eius
Cancellario, et Consiliarijs, et publicasse dictam
scripturam alta uoce in dicta terra Caniçe
ad omnium intelligentiam ——— Caniçe

Die XXX. Iunij 1590. et fuit per antea
Gli Clariss.i SS.ri Pietro Zen, Fran.co Falier, et
Filippo Molino Honorandi Auogadori de Commun
Prouueditori in terra ferma ueduti li soprad.ti Capi=
toli, et instando la loro Confirmatione Zuanne Sarto=
no massaro della Com.tà di Caneua da una et ouer Ser
bito il sig. Valerio Riua Pod.a della terra, conside=
rate quelle cose, che si deuono considerare per
beneficio

beneficio de sudditi, giusto la mente di sua Ser.tà con l'auttorità à loro concessa dall'Ecc.mo Senato hanno terminato à capo per capo, ut infra vid.t

Cap.o i.

In quanto al p.mo nella materia delli debiti Civili non hanno terminato cosa alcuna, ma termina nel Sindicato ex officio giusta la mente di sua Ser.tà

Cap.o 2.o

Quanto al 2.o, oue dice (perche li Cavallieri si fanno lecito) hanno terminato et ordinato che non possino esser essaminati nelli casi leggieri più di tre testimoni, et nelli casi ~~[illegible]~~ gravi al n.o di sei, et così sia esseguito.

Cap.o 3.o

Quanto al terzo, oue dice (Hanno introdotto li Clariss.i Rettori) hanno Confirmato, come stà, e giace in tutte le sue parti.

Cap.o IV. 4.

Quanto al quarto oue vien detto (Et perche si trovano molti Castagnari) hanno terminato in tutto, e per tutto, come è stato addimandato

Cap.o V

Cap.o V. 5.

Quanto al quinto, oue dice (è introdotto ancο un pessimo abuso) hanno terminato, che sia osseruata la consuetudine, il che sia fatto per pioueggo da tutte le uille, et così sia esseguito.

Cap.o VI. 6.

Quanto al sesto, oue dice (Aspettando à questa Communità il terzo delle Condanne) hanno Confirmato, et approuato in tutte le sue parti, uolendo, che sia esseguito.

Cap.o VII. 7.

Quanto al settimo, oue dice (Perche agli Auuocati et Dottorati, che uengono à trattar Cause) hanno confirmato con questo però, che il sig. Cod.re debba conoscere se quelli, che hanno notati gl'atti, ad hoc, ouero trattata la causa se sono Auuocati per affettione.

Cap.o VIII. 8.

Quanto all'ottauo, oue dice (Aspettando alla Com.tà di Cauena la creatione dell'officiale) hanno terminato, che in alcun modo il Cod.re non possa leuare le utilità ad esso officiale della Com.tà ne darle al suo Cancelliero; uolendo però, ch'esso officiale

nel

net resto obedien, et sia sotto posto ad esso sig. Pod.

Commettendo a Voi spettab. sig. Valerio da Riva Honorando Pod. di Caneva, et successori Vostri che dobbiate esseguire, et far esseguire inviolabil=mente quanto di sopra è stato da S.S. Cl.me ter=minato, et ordinato, sotto pena di Ducati cen=to, applicati alla cassa dell'Arsenal Nostro d'esservi tolta irremissibilmente dalli SS. Avogadori de Commun in Venetia, o Sindici di terra ferma, che pro tempore saranno, et le pre=senti publicate ad intelligenza di ogn'uno, et re=gistrate in quella Cancellaria, et al presentan=te le restituirete.

Dat. porta Burfoleti die 30 Junij 1590.

Joannes Petrus Zeno Adv. Cois Sind. Terre firme

Franciscus Falettus Adv. Cois Sind. Terre firme.

Felippus Molino Adv. Cois Sind. Terre firme.

Augustinus Argento Canc. Adv. Cois in prescriptum exemplaj et signaui. ———

Cristofoli Nodari

Capitoli Novi 1622.

D'ordine dell'Ill.mi et Ecc.mi sig.ri sindici inquisitori furono presentati gli sottoscritti ordini per s. Giacomo Cuccolo prest.o della Com.tà di Capena, essendo esser registrati nel presente libro di d.a Comunità ad futuram rei memoriam gl'Ill.mi sig.ri And.a Gradenigo, Pietro Foscari, et Bertuccio Contarini per la ser.ma sig.ria di Venetia sindici, avogadori, et Inquisitori in terra ferma, et Istria, desiderando le cose di questa terra, e terr.o suo essino regolate conforme al bisogno, inherendo alle commissioni che tengono di levar li disordini, et introdurre gl'ordini necessarii per publico beneficio, confor me alla pred.a mente della Republica, et à questo s'è fatto negl'altri luoghi giattati da essi, tolte le debite informat.ni necessarie per l'autorità, che tengono dall'Ecc.mo Senato ordinano et commandano che da ceteri debbano osservare l'infrascritte cose sotto le pene qui sotto espresse à contrafattori non in altra maniera, che se dallo stesso Ecc.mo Senato fossero commandate, quale solo tiene autorità di cor= regerle, alterarle et levarle, et si publicano ad intelligenza di ciascuno et saranno anco registrate in detta Cancellaria nelli libri soliti, et consueti.

Cap.° i.

IL S.mo che salvi, et illesi siano tutti gl'ordini, et Capitoli di già fatti, et publicati da Sindici Nostri precessori agl'infrascritti non repugnando, et non repugnanti, et precipue quelli del 1566. 3. Giugno, et 1590. 30. Giugno, nec non li Capitoli approbati con parti dell'Ecc.mo Ser.mo Senato 19. Xbre 1601. quali habbino da esser inviolabilm.te osservati; resti aggiunto, che li Rettori di essa Terra che per tempo saranno non possano ne all'ingresso del regim.to ne in quello voglia senza publicare proclami, che fossero contrarij, ò alterassero le leggi publicate, ò stampate, ne meno conformi alle med.me leggi, le quali senza di essi devono essere sotto le pene in esse dichiarate da ciaschedun intieram.te osservate, et se saranno publicate non vagliano, et possano esser tagliate da cadauno degl'Avogadori di Commun senza a lor Conseglio.

Cap.° ii/2.

Non possano d.ti Rettori disponere ne applicare alcuna delle Condanne pecuniarie, che quovis modo faranno, eccettuate quelle, che per

per cagion de Capitoli in materia di Biave)
à persona alcuna, ne à luogo, ne à fabriche, ma
se debbono contare tutte insieme. Dove siano
contrate et il Conseilliero sia obligato ogni sera
darla in nota subito al Mass.o di d.a sera:
Che portando li Condannati pagar le Condanne senza la
presenza di esso Massaro, accio di volta in
volta possa conseguire il terzo, che gli aspetta
di d.e Condanne, sotto pena à quelli che essessero
non essequendo, quanto di sopra detto, cioè di pagar un'
altra volta il suo terzo alla Communità, et sot
to pena alli Consiglieri contrafacendo de L. 25:
per Condanna volta, applicate alle ned. Com.tà

Cap.o iii.13.

Che li Condannati pecuniariam.te habbino tempo un
mese doppo la publicaz.e della sua sentenza
in scritto à pagare senza pena; ma passato
il term.e et non havendo pagato cadano alla
pena giusta alle Leggi, ne di essa Condanna
ti possa esser fatta alcuna gratia, ne accordo
giusto agl' ordini in torno à ciò disponenti.

Cap.o iv.14.

Li rei, ò presentati pecuniariam.te condannati,
volendosi appellare, depositando il denaro
di

detta Condanna con tutti li aggionti in detta Cancellaria, havranno da esser rimessi alle quali prigione, et restar debba esso dinaro in deposito sino à tanto, che la sentenza restarà laudata, ò taglata, et in caso di laudo di detta condanna sia detto dinaro liberamente dato à chi di ragione aspetta; se segua taglio assoluto habbia il reo il denaro depositato, et quando segua taglio con remissione torni però il reo in prigione, et poi habbi il suo dinaro.

Capitolo V. 5.

Che li Rei condannati, come di sopra, che si appellaranno, quando segua il laudo della sentenza, la quale sino all'hora non sia stata esseguita, stante la suspensione delli Illustrissimi Auditori, ò dell'Illustrissimo Consiglio habbia tempo otto giorni doppò il laudo di pagare senza pena.

Capitolo VI. 6.

Non possa esser fatto Comandamento di alcun rettore, ò magistrato, che debba ritornar all'obedienza della giustitia, il non

le non con assignarli termine almeno di tre giorni

Cap.° VII. 7.

Le sententie che de cetero si faranno nelle Cause civili in contumacia quando non eccedino lire cento si possino per due volte rissoluere senza altro bossolo di suffraggio con il pagamento delle spese, et le terza contumacia habbi forza di sententia, et auditis partibus, salvo nondimeno il beneficio dell'appellatione all'aggravato.

Cap.° VIII. 8.

Che tutti li spazzi cosi delli Conseglij, come delli giudicij, et d'altri Magistrati di Venetia doppo presentati alla Cancellaria siano intimati, ò personalmente, ò due volte alla Casa con termine di giorni tre avanti che si facia l'essecutione accio il debitore possi satisfare senza incorrere in altre spese, non dovendo esser pagato al Consteschel altro che la simplice intimatione, ma in caso che facesse l'essecutione del spazzo, habbi le sue spese giusto la tariffa.

Cap.° IX. 9.

Deliberando il Clarissimo Rettore per l'avenire di venire

respondere à lettere di offitii, Magistrati, et Consegli sia tenuto far dar notitia alle parte interessata, del giorno che mandera giù il rescritto, accio che l'interessato possa ritrovarsi pre[sen]te ad esser delle sue rag[io]ni.

Cap[itol]o XI.l.10

Non possa esser data dalli Cl[arissi]mi S[igno]ri Rettori publica Audienza fuori che due giorni della settimana cioè Marti et sabbato, et se in alcun caso li d[et]ti giorni saranno festa ordinaria del pallazzo l'Audienza s'intenda rimessa all'altro Marti, ò sabbato della susseguente settimana.

Cap[itol]o XI.l.11.

Non si possa far Commandam[en]ti penali à debitori ciuili, eccetto, che nelli casi permessi dalla parte del Senato 19 X[m]bre 1601. et fatti non seguano, et appellat[ion]e suspendano etiam per giorni giu[ridi]ci. dechiarando per alcun accidente restasseno volontati, et sia tenuto il Cancelliero, Coadiut[o]ri, ò Nod[ar]o sotto pena di L[ir]e cento d'esserli tolta per ciascun delli Avogadori di Commun notare ad instantia delle parti ogni appellat[io]ne che fosse interposta da tali Commandam[en]ti et mand[ati].

Cap.° XIII 12.

Nelle denontie de danni dati quando il danno non segua con scolità de spesi, notturnamente forse, ò un resto, ò participatio si debbano citare li Colpeuoli, ò diff.ti et non procedersi, et ciò anco quando il dannificato havesse fatto publicare le solite lettere degli officij dell'Ingaria, ò dell'Ill.mo Conseglio di XL al Criminal, potendo nelli casi detti di sopra, fornito il processo, potere celli procedere al proclama contra li rei.

Cap.° XIIII 13.

Sia tenuto il rettore al partire del regim.to consignare tutti li mobili del pallazzo alli Sindici della Com.tà et fornire far la ricevuta, et il Cancelliere sia tenuto consignar le scritt.e della Cancellaria per inventario al Cancellier successore insieme con le cappe, da esser tenute in vostra Bizzamina in pena alli Cancellieri di D.ti 25 per ogni contrafaction, applicati alla Com.tà

Cap.° XIV 14.

Non possano gli fut.i notari, ò far notter negli atti delli predetti Comparitione ò cons.ti ne meno dalli Cancellieri possino esser notate in tali

instanze, ò proroghe, se non nelli giorni destinati all'Audienza; et quando il Sig.^mo^ Cod.^re^ sarà sedendo à render ragione; et che vi sia presente almeno una delle parti, ò suoi Procuratori intes.^ti^ dei quali si potranno incaminare le citat.^ni^ per le altre audienze, con il pagam.^to^ al Conseliero assignatoli da Noi nella tariffa; dovendosi nel fine dell'audienza et sonata prima la solita Campanella dove dar per bone le Contumacie, chiamati però due volte li citati, et non comparendo, ne altri per loro, ò nome suo.

Cap.^o^ XV. 115

Non possi il Conseliero chiamare quelli che saranno in citaz.^ne^ ne prorogar li cap.^li^ se non ad istan.^a^ et con l'intervento della parte, ch'haverà fatto citare, ò de suoi legit.^mi^ Comessi.

Cap.^o^ XVI. 116.

Che li Huomini, ò procuratori non possono trattar cause, ne procurare di essere creditori da alcuna persona quando non habbino da essi procura, et non siano stati notati in off.^o^, ne possino per qualsi voglia occasione notar, ò far notare da essersi condotti adhoc iuar

per conseguire li Dottori £ 7:10·, et li procuratori £ 2:4· se non nelle cause ordinarie, et simili, nelle quali si tratta de £ 50·- in sù, et che sia stata presentata la dimanda, se non per una sola audienza: et se gli fuori ò procuratori haveranno più cause, ascendenti alla somma di £ 50·- all'hora si in tal caso sia ripartita la mercede del ad hoc sopra tutte dette cause, et contrafacendo esso Fiscale ò procuratore cada ogni volta in pena di £ 5·; applicate all'arbitrio del Rettore, et similmente il Consilliero, che li potesse in altre tanta pena, applicate alla Com.tà

Cap.o XVII. f 17.

Nell'assicurazione che de cetero si faranno per debiti civili, sia tenuto il Cavalliero ò officiale di mandata l'assicurazione al debitore senza metterli pena alcuna, et habbino detti debitori assignato giorni n.o 3. à dar detta assicurazione, ò presentarla nella Cancellaria, il che non facendo, possi il Cavalliero dimandarli nuova assicurazione con metterli pena di £ 1:5· conforme al statuto, il che non facendo in termine di giorni otto debba l'officiale andare ad assicurarsi, et portar via per forza

toni

tanti beni mobili quanti bastino per il pag.to
del Creditore, et per sue spese, et per l'1:5. del=
la pena, et portarli nella Cancellaria, essendo
tenuto il Meriga della Villa dare ad essi officia=
li ogni aiuto, e favore così de Corpi, come d'altro
in pena di [illegible], applicati ad arbitrio del Aut=
tore con dichiarazione però che non possino d.i
Cavaliere et officiale conseguir le loro spese se
non haveranno levato pegno, uno per il
debito, et quando li pegni non fossero equiva=
lenti per tutto il debito li sia no pagate le spe=
se via avvertite. Et quando non vi fossero mobili
per assicurare, assicurino in stabili, et quando
[illegible] mancassero sia proceduto contro la persona
nelli casi però che sono permessi dalle Consuetudini
et Statuto della patria; et se il debitore insistesse
al Cavaliero, et officiale, che non potessero le=
vargli li pegni per forza comprobata la vio=
lenza dal d.o Cavaliero, et d.o d'uno del Com=
mune citato à difesa possa il Ill.mo Sig.r Pod.à con=
dennarlo pecuniariamente secondo li parerà per
giustitia, inspecta qualitate delicti, persone
et quantità del debito: quelli vero che sarano
li

si pigni alla Cancellaria non si possano uen-
dere, se non passati giorni quindeci, et così di
beni stabili doppo fatti in essi l'assiurat.ne

Cap.o XVIIII / 18.

Non possano il Caualiero, ne meno l'officiali, ò altri
dinonciare alcuno per la dilat.ne di formi, ò sali;
mà si possa fare deposito di sicurezza, et questo per
ouiare alle frandi, che sogliono commettersi, fuca-
dosi con la nomina del Caualiero, ò di altri il med.o
denonciante ben spesso essaminare sotto pena al
Caualiero, che accettasse tali dinoncie di J 100:–,
la metà all'accusatore, l'altra metà al Rettore,
che farà l'essecut.ne

Cap.o XIX / 19.

Sia per espresso prohibito alli Caualieri, et loro
Coadiutori nelli processi che formeranno il registrare
le copie in proposito di trebibuggi, de Banditi, ò al-
tre simili, che si trouaranno stampate, et publicate
et lo stesso si dice per le copie che daranno fuori per
occasione di Appellationi, ò d'altro bastando solam.te
citare il tempo della stampa, il Conseglio, che à
fatto, et la materia di che si tratta, sotto pena
contrafacendo di restituire, ò perdere
tutte le spese delli med.mi processi da.

da loro fermati et posto in quelli ancora in tempo, che la giustitia ne haverà qual si voglia modo cognitione.

Cap.° XX. / 20.

Siano obligati li Consiglieri, e Cavalieri al partir del reggim.to consegnar le loro scritture da Noi ultimam.te regolate alli Proveditori della terra da esser da essi Proveditori consignate parim.te al novo Consigliero, e Cavaliero con ricevuta di suo mano sua, acciò mai per alcun tempo si smarischino, qual sia da cadauno inviolabilm.te osservata.

Cap.° XXI. / 21

Sia parim.te tenuto il Cancelliero tener prontam.te nella Cancelleria cadauna lettera di suffragio, spazzi delli Magistrati, officij, et Consigli, et ogni cadaun altro, che dalle parti interessate sarà richiesto, et darli in copia quando occorreranno sotto pena d'esser cassato di L. 50. per cadauna volta da esser tolta cosi dalli Rettori come anco dalli Auditori, et Avogadori della città di Venetia, et dalli Sindici di terra ferma, che per tempo saranno.

Cap.° XXII. / 22.

Tutti li Massari delli Communi, scuole fraglie,

Luminarie, e fabriche siano tenuti fatti fare in capo dell'anno del loro maneggio li suoi Conti à chi s'aspetta, et dare li saldi in mano de successori con aggiunta dell Pod.tà sotto pena de £ 25:- et di pagare il quarto di più per pena di quelli, che restassero debitori, la pena delle quali £ 25:- et quarto di più siano dell' essecutori sì nel pagarno, et sì non della Com.tà, Luminarie, fabriche, et ospitali, delli quali si troverà et l'altra metà ad arbitrio del Pod.tà il qual però non possi moderare d.a pena senza Capitolo, et quelli che saranno l'anno seguente l'altro possino di nuovo esser astretti et seguim.to con la med.ma pena, et totiesquoties, oltre sia restar privi di potersi essercitare simili carichi, mentre appariranno debitori. ——

Cap.o XXIIII 27.

Li mei risse, ò Oltraggi non siano tenuti darle denoncie di parole, et ingiurie, quando non ne segue offesa corporale, ~~overo~~ ne meno di furti Commessi nelle case de terrieri, così di giorno, come di notte quando non segua con incendio, fratture, ò violenza; ne possino per alcun modo ne con proclami ne con altro esser astretti à ciò quali proclami s'intenderanno nulli, et di niun valore, come se fatti non fossero ——

Cap.o

ne, l'estimo solito farsi dalla Com.tà ogni vinticinque anni
per minor sua spesa sia fatto ogni dieci anni,
ne possi essa Com.tà per questo effetto spender più
di L.re 30; oltre duc.ti 10. si assegnano al Cancellie
ro del sud.o Cons.o per tutte, e ciascune sue fatiche,
et bastinzon [illegible] d. estimo, et se il Cancelliero
facesse darve di più delli sud.i Duc.ti x.ti cadi in pena
di L.re 25, applicata alla d. Com.tà, et spendendo
di più il Mass.o debba rifar del suo la Com.tà et
cascati di pena pena di L.re 50 applicati ad
arbitrio del Rettor che farà l'essecutione —

Letti, et publicati il di 4 xbre 1622 li soprascritti
ordini al luogo solito al sparzo della Chiesa
molti presenti; et specialmente [illegible] Zen.mo [illegible]
nuolo et [illegible] Seppo Zabo, et altri. ~~~

Ill.mi D.D. Andreas Gradenico, Petrus Foscareno,
et Bertucius Contareno Sindici Advocatores et
Inquisitores Terrae firmae et Istriae visa tamen
Cancellaria Cimige [illegible] Comitatis et offi=
tialium [illegible] coram Dominationi=
bus suis illustrissimis in visitatione dicti loci con

constitutam per Ill.mos DD. iudices tenore sub
de anno 1560 3. octobris facto publico procla=
mate, ut qui pretendunt interesse in ea termino
tridui comparere debeant in off.o iudicatus et
facta intimatione d.o Cancellario pretorio Comissorii et
officialibus de dicendo super illam rationes suas
in supradicto termino Unde presentata fuit per
dictum Cancellarium scriptura petentem addi=
tionem aliquam mercedum, et exponentem
eius gravamina, data notitia Magnifico Consilio
Communitatis ad hoc, ut pro interesse Communitatis produ=
cere debeat siquid habet dicere occasione regula=
tionis supradictae tariffae, qui produxit scripturam
pro sollevatione communitatis declaratione mercedum
aliquarum pretentiarum et ut in eis omnibus visis,
et maturius consideratis, iusserunt fieri novam
tariffam tenoris infrascripti.

Tariffa in Civil al[l]'Ecc.mo Sig. Cancelliero.

Per ogni citatione à ragione — — — ʃ — :2

Per ogni instanza — — — — ʃ — :4

Per replica, duplica, triplica — — — ʃ — :2

Per ogni termine — — — — ʃ — :2
et se sarà dato da tutte due le parti ʃ 1 per parte.

Per ogni prodotta di scrittura, dimanda, ò risposta capitoli, ò interrogatorij, quantunque più cose si producono in un'istesso atto — ʃ — :4

Per registro di d.ta prodotta di scrittura, dimanda, ò risposta capitoli, ò interrogatorij quando non passi una carta — — ʃ — :4

Per ogni carta — — — — — ʃ — :6

Per ogni intimat.ne, sequestro, com[m]andam.to pena=le, protesto, grauame procura semplice — ʃ — :4

Per procura generale qual bisogna estrazer fuori — — — — ʃ 1 :4

Per legalità si fà fede d'altri Nod.i con il bollo ʃ — :16

Per intimat.ne de Test.ij — — — — ʃ — :4

Per l'essame d'ogni Testimonio — — ₤ — : 8
Per la cattione de Testimonij cioè processo — ₤ — : 4
Per ogni sentenza interlocutoria, che non tratti
il merito della deffinitiva — — ₤ — : 8
Per ogni sentenza deffinitiva sopra il merito di
ogni qualità in grande, et piccola quantità — ₤ — 1 : 4
Non s'intenda sentenza diffinitiva il laudo di
Signora, ne meno terminationi di dipendicenza, dette quali habbi — — ₤ — : 8
intendendosi com'atto interlocutorio.
Per l'appellatione — — — ₤ — : 4
Per la presentatione di lettere di Venetia per la quale
si mandi sotto Bollo le scritture con la citatione e ri=
posta et ponerar le scritture et metterle sotto
bollo — — — ₤ — 2 : 8
Per presentatione d'altre lettere ducali d'ogni sor=
te di luoghi — — ₤ — : 4
Per relatione di lettere del Ciudo — — ₤ — : 4
Per risposta di dette lettere con il Bollo — — ₤ — : 12
per registro di quelle — — ₤ — : 4
Per ogni lettera che si leva dall'officio di citatione
ed altri Rettori con il Bollo — — ₤ — : 12

Per un Compromesso tra dui parti —— L i:4
Per ogni torsa di spese per ogni lira un bezzo L --:- ½
Per renontion —— L--:4
Per ogni mandato con il registro - - - L--:8
Per ogni estraordinario - —— L--:4
Per segnatura de beni mobili —— L--:2
Per deliberation - - —— L--:1
Per restitution del pegno non venduto - L--:1
Per la tenuta de beni stabili non intendendo
a quella che si fa in esse materie di lettere da
Venetia —— L--:12
Per la cedola —— L--:12
Per registro —— L--:8
Per ogni incanto di stabile —— L--:4
Per la deliberation di detto stabile per ogni lira un bezzo —— L--:- ½
Per ogni possesso —— L-6:4
Per ogni cavalcada sopra loco con il Cancellier L [illegible]
~~[illegible]~~ L- 3:2
Per ogni cavalcada senza [illegible] L- 2:-
Per ogni sentenza ad instanza di ciascuna
parte —— L--:6

Per ogni colui Condotto Civile —— J --: 8
Per ogni sentenza arbitraria di grande, e piccola quantità —— J i -: 4
Per ogni licenza de Rivieri —— J - : 8
Per ogni tutela —— J i : 4
Per ogni problema particolare —— J i : 4

Per colletta di Biade, ò vini da estrager fuori del Terr.° —— J --: 2
Con dichiaratione che li Terrieri non debbino pagare per d.e collette pagare cos'alcuna, se non li forestieri, giusta l'ordine.

Per ogni fidecomesso —— J --: 4

Danno Dato.

Per la querella —— J --: 4
Per la ricognitione à diffesa —— J --: 2
Per la stima —— J -- 4
Per le diffese —— J -- 4
Per registro di quelle per ogni volta —— J --: 4
Per il giuramento dell'Accusatore —— J --: 4
Per la remotione —— J --: 4
Per il depinnar et circondar —— J -: 4
Per il depinnar di roggia quando pagano le condanne, ò hanno gratia —— J i : 4

Denuncie

Denoncie

Per ogni denoncia	L.	:6
Per citaz.^ne à diffesa	L.	:4
Per diff.^e	L.	:4
Per registro di quelle per cadauna carta	L.	:6
Per l'essame d'ogni testimonio	L.	:10
Per la citazione di d.^o Testimonio	L.	:4
Per la remoss.^ne	L.	:4
Per ogni sentenza in d.^e Dinoncie	L.	1:4
Per copia di d.^e Denoncie con il sigillo, ò senza	L.	:6
Per depennar di raspa, non essendo condannato di Bando	L.	:4
Per depennar la querella, è ricordarla, quando non vi è in Condanna	L.	:4

Criminale.

Per ogni querella, ò testimonia	L.	:8
Per il venit ad Aures, ~~in~~ ouero inquisiz.^ne nihil	L.	:–
Per ogni citaz.^ne à diff.^a	L.	:4
Per la diff.^a ordinaria	L.	:8

Per le dif.e prodotte in scrittura, cioè per la prodotta —— L. –: 4
Per registro di quelle per ogn.a carta —— L. –: 8
Per la publicat.ne del processo de testi —— L. –: 4
Per la remiss.ne —— L. –: 4
Per ritratt.ne del Testimonio —— L. –: 4
Per l'essame di d.o —— L. –: 10
Per il Constituto del Reo —— L. 1: –
Per il Constituto ad torturam —— L. 1: 11
Per la presentat.ne di un Reo, fatta vo=
lontariam.te —— L. 3: – 2
Per ogni salvo condotto criminale —— L. 1: –
Per ogni atto, fatto in processo, come occorre,
e necessario —— L. –: 4
Per copia di d.i Processi, ò parte di essi
per ogni carta —— L. –: 8
che sia scritta in cadauna facciata, in su
carta grande, et habbi righe 20. per
cadauna facciata, et parole cinque per
cadauna riga
Per sentenza condennatoria diffinitiva essendo
condennatto un solo, ouero più rei per una
istessa

istessa causa, per un' istessa pena — L. 6:-4
Per una piezaria condizionale ad tempus — L. 3:-2
Per presentazione compagni — L. 3:-2
Per copia di Cattenna delle sudette — L. 1:4
Per l'accettazione — L. -:4
Per dispensar di cassar un bandito à tempo L. 1:-
Per un bandito definitivo — L. 2:-
Per un bandito da terre e luoghi — L. 3:-2

Tariffa del Cavalier.

Per esecuzione, ò assicurazione di custodire da Venetia fino alla summa di D.ti 25 — L. 1:11
Da ducati 25 fino à 50. — L. 3:-2
Da Ducati 50 in su per ogni summa — L. 6:-4
Per ogni sorte di [illegible] — L. 6:4
Per termine, ò intromissioni per lettere di Venetia — L. 3:-2
Per citazione per lettere di cadaun citado L. -:4
Per andar sopra loco per visto, ò segno L. 1:11
Per cadaun altro fuori il Cavalier — L. -:4
Condizionali pene che non possi fare li s.ti

segni, li quali siano dell'officiale, eccetto li segni della corte, quali però lui Caualiero possi fare per suo rispetto, che l'officiale cioè —— L —: 1

Per cadaun presentato, ò testimonio all'inquisitione L —3: 2

Per ogni essention Criminali, cioè di Homicidij, assassinij, et rottura di carcere, etiam per ladri, non includendo però quelli, che sono, sarebbero per danni dati, imperò per il Sig.mo Rettore la qualità del delitto si hauerà spetie di furto, ò danno dato —— L 6: 4

Nelle quali cose d. utilità del Caualiero non si possi ingerire l'officiale se non di suo consenso ——

Tariffa dell'officiale.

Per ogni segno, fatto ad instanza delli habitanti di Conegliano —— L —: 1

Per cadaun segno, fatto ad instanza de forestieri —— L —: 2

Per vender li pegni mobili per tutti gl'incanti —— L —: 1

Per ogni incanto de' beni stabili —— L —: 4

Per ogni proclama ad instanza de particolari — L —: 4

Per il terzo incanto de Beni stabili sopranomina-
ti, quando segue la deliberatione habbi l'officiale
non già soldi quattro, quali habbi giusto il solito £ - : 3
Per spianar in pala ——— £ - : 4
Per publicar l'assolutione d'un Bandito ——— £ 1 : 4
Per ogni essecutione civile soldi 10, li quali hab-
bi dal Cavalier delle sue licentie ——— £ - : 10
Per ogni essecution Criminale habbi dal Cavalier
del suo [illegible] ——— £ 1 : -
Nelle quali utilità pred.e non si possi ingerire il
Cavalier se non di suo volere.

Tariffa di quello aspetta fare, et possono fa-
re et meritano il Cavalier et officiale,
secondo li viene ordinato.
Per [illegible] overo intromissione che non si facino
in esse [illegible] di Cittade di Venetia ——— £ - : 12
Per sequestri ——— £ - : 4
Per Commandamenti penali, come à protesti, in-
timationi [illegible] à dif.a per cadauno £ - : 4
Per Commandamenti à requisitione ad instanza de forestie-
ri, et Terrieri ——— £ - : 2

Nelle quali robbe sopradette possi impedire il Cancelliero, et officiale à chi occorreranno; ne possino il Cavalier, et officiale haver premio di mercede d'alcuna cosa, che non sij particolarmente nominata nella detta tariffa.

Committentes vobis Clarissimo Domino Angelo Laurentio ...
capitaneo et successoribus suis, qui in anterione [illegible]
ut tariffam suprascriptam cum omnibus in ea con-
tentis exequatis, et ab omnibus inviolabiliter exe-
qui et observare faciatis, eam publicari faciendo
ad omnium clarum intelligentiam, et imponere et
registrare in Cancelleria vestra Communitatis ad futu-
ram memoriam, illam scribere faciendo super ta-
bulam, que semper debeat manere appensa in Can-
cellaria vestra adhoc ut ab omnibus clare videri et
legi possit, cum poena cuilibet cancellario Comit-
tibus et officialibus in aliqua parte suprascriptis
tariffis contrafacientibus pro qualibet vice ducati
quinquaginta Duc. 50, cum irremissibiliter an-
ferendarum applicanda pro medietate ... Do-
minij, et pro alia medietate Clarissimis Dominis Rectorum
executionem facientium.

Dat. ... ex officio Sindicatus die 2 Xbris 1622

Andreas Gradenico Sind.s Advoc.r Inquisitor.
Petrus Foscareno Sind.s Advoc.r Inquisitor.
Bertucius Contareno Sindicus Advocat. Inquisitor.

Ioannes Martinus a Curte Not.s
Sindicatus ex ill.mis D.D. Sindicis
Cancellarius subscripsi.

Copia tratta da un'altra simile, esistente nella Cassa della spetta. Com.tà posta nel libro de sindici.

Spectab. et Egregie Vir Expurig.r Nob. norte et noie mag.ce Com.tis capisq. quod ... forma capituli XV. sp.sp. D.D. Sindicorum ... firme cum decreto Ex.mi Senatus dili 6. Junij 1506. accipiantur accusationes pro damno dato sine procedenti estimatione, et ... interrogetur damnificator si voluntarie voluerit intendit, nec non quod est omnino conformis dicti Capituli, ideo requirimus capitulum predictum cum omnibus aliis, ut supra factis, et

Decretatis exequatur, et exequi faciat pro ut
stant, qui ipsi faciendo concellario suo sub poena
Ducat. 500. Arsenatui nostro applicandorum non audeat
accipere accensiones in forma Capitulorum predictorum
et ancipitas aboleri faciat, sicut iustum est.
et si haberet aliquid in contrarium nobis rescribat.

Franciscus Molino Adr. Com.

Venetiis Die 22 Maij 1655.

1674.

Furono Copiati li presenti ordini da me Gio: Antonio
Maggi Cancellier Pretorio di Caneva da altri simili
li ritrovati nell'off.° di d.a Cancellaria.
in fede.

115

Vi ha a stampa = Ordini stabiliti dagli Ecc.mi et Ill.mi Sig.ri Sindici
ed Inquisitori in Terraferma per la Comunità di Caneva — Padova per Carlo
Girardi stampatore. in 4.to di pag. 7 — La data degli ordini è 18 giugno 1676.